

# **MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA**

## *Art. 1 Modifiche all'Indice*

1. All'indice del regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, dopo l'art. 12 è inserito il seguente: "Art. 12 bis – Emergenza epidemiologica da COVID-19: Agevolazioni".

# MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

*Art. 2*  
*Inserimento dell'art. 12 bis*  
*Emergenza epidemiologica da COVID-19:*  
*Agevolazioni*

1. Dopo l'art. 12 è inserito il nuovo "Art. 12 bis Emergenza epidemiologica da COVID-19: Agevolazioni" con il seguente testo:

"1. Per l'anno tariffario 2020 è assicurata la riduzione della quota fissa della tariffa rifiuti ordinaria per le attività di cui all'art. 9 del presente regolamento, di seguito indicate, che a causa dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus COVID-19 siano state costrette a sospendere la loro attività, o a esercitarla in forma ridotta anche a seguito dei provvedimenti che ne hanno disposto la sospensione parziale o totale, o che più di altre abbiano subito una contrazione delle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura. La suddetta riduzione è così articolata:

a) riduzione quota fissa del 10%:

- Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
- Distributori di carburante

b) riduzione quota fissa del 20%:

- Musei, biblioteche, scuole (comprese le mense scolastiche), associazioni, luoghi di culto
- Cinematografi e teatri
- Campeggi e impianti sportivi
- Esposizioni e autosaloni
- Alberghi e agriturismi (con pernottamento) con ristorante
- Alberghi e agriturismi (con pernottamento) senza ristorante
- Uffici e agenzie
- Banche, istituti di credito e studi professionali
- Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
- Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
- Banchi di mercato beni durevoli
- Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
- Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
- Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- Attività industriali con capannoni di produzione
- Attività artigianali di produzione beni specifici
- Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismi
- Mense (escluse le mense scolastiche), birrerie, hamburgerie
- Bar, caffè, pasticceria
- Fiori e piante, pizza al taglio
- Discoteche, night club

2. L'agevolazione di cui al precedente comma 1 è riconosciuta d'ufficio, è applicata ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 660 della legge n. 147/2013 e si configura come

sostituzione, del Comune di Trento, nel pagamento della tariffa rifiuti per le utenze non domestiche.

3. Sono fatte salve le agevolazioni previste dal presente regolamento, nonché da disposizioni normative/amministrative intervenute o che dovessero intervenire.”.